

L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, riunitasi in Roma il 12 settembre 2014,

visto

il testo del decreto legge oggi sottoscritto dal Presidente della Repubblica ed in corso di pubblicazione;

ribadisce

il proprio apprezzamento per il metodo di lavoro adottato dal Ministro e dal Governo, che hanno costantemente interloquito con l'avvocatura e le altre componenti della giurisdizione prima di adottare provvedimenti di riforma del processo civile, non senza manifestare l'inopportunità di un intervento urgente nelle forme del decreto legge, anche in considerazione del fatto che, per la gran parte delle norme è prevista l'entrata in vigore successivamente alla relativa conversione in norma ordinaria;

valuta

con apprezzamento il riconoscimento del fondamentale ruolo dell'avvocatura nella risoluzione delle controversie, all'interno e fuori del processo, attraverso la negoziazione assistita, l'arbitrato traslativo e ritiene apprezzabile l'intervento attuato in materia di procedure esecutive;

Pur tuttavia,

auspicando la permanenza della interlocuzione con l'Esecutivo e le Forze Politiche, dichiara la propria disponibilità a suggerire una serie di correttivi utili a rendere maggiormente efficace l'intervento, segnalando sin d'ora, per grandi linee, i seguenti ambiti suscettibili di miglioramento:

- 1) Alternatività della negoziazione assistita rispetto alle altre forme obbligatorie di ADR previste a pena di improcedibilità e introduzione di forme di incentivazione anche di natura fiscale, da estendere anche agli arbitrati traslativi;
- 2) Riconoscimento della piena efficacia dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita anche ai fini della trascrizione presso i registri immobiliari;
- 3) Ai fini della effettività del principio della riduzione del carico, estensione della negoziazione assistita dagli avvocati in ambito familiare anche alle famiglie con figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap, previo coinvolgimento del P.M. a difesa di costoro;
- 4) Attribuzione agli avvocati, sotto il controllo dei Consigli degli Ordini e senza ulteriori costi per il creditore e, conseguentemente, per il debitore, della facoltà di accesso alle banche dati per la verifica dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata, anche valutando la possibilità di attribuire agli avvocati funzioni esecutive autonome;
- 5) Pur apprezzando l'intervento sulla riduzione delle ferie per i magistrati, opportuno prevedere che la sospensione feriale dei termini processuali non sia inferiore a 31 giorni (1-31 agosto), con ciò realizzando una equivalenza rispetto alla durata delle predette ferie.

Esprime, inoltre,

ferma contrarietà, soprattutto per ragioni di tutela del coniuge economicamente o psicologicamente più debole, alla banalizzazione della risoluzione del matrimonio che si attuerebbe dinanzi all'ufficiale di Stato Civile, anche per le implicazioni di carattere morale e sociale connesse.

Si riserva l'adozione di un complessivo e più approfondito documento di esame del decreto legge e degli ulteriori interventi normativi sul processo, manifestando, ancora una volta, la disponibilità a interloquire con le Forze Politiche ed il Parlamento per il miglioramento del citato provvedimento;

ribadisce

la richiesta di nomina di avvocati quali componenti dell'ufficio legislativo, senza oneri economici per lo Stato e la partecipazione degli avvocati nei Consigli giudiziari, con piena competenza sulla valutazione della professionalità dei magistrati anche togati.

Roma, 12 settembre 2014